

**MODALITA' OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINI, UTILIZZO DI STEMMA E MARCHI
COMUNALI**

Aggiornamento approvato con delib. di G.C. n.

Già approvato con delib. di G.C. n. 83 del 21/07/2011

TITOLO I. PATROCINIO

Art. 1. Natura del patrocinio

- a) Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "Con il patrocinio del Comune di Castenaso". Il patrocinio può essere : oneroso e non oneroso. Esso non comporta di regola oneri finanziari a carico del bilancio comunale, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c);
- b) Il patrocinio non oneroso si intende riferito all'utilizzo dello stemma e di forme di comunicazione istituzionali (newsletter, sito internet, bacheche comunali). Fermo restando quanto previsto al successivo titolo II sull'uso dello stemma e di marchi, qualora le varie forme rappresentative del Comune venissero utilizzate impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.
- c) Il patrocinio oneroso comporta, oltre all'utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, il riconoscimento di un contributo economico, anche in forma di agevolazioni/esenzioni a favore del richiedente, e/o l'utilizzo di beni, personale o servizi o per iniziative con profili commerciali e lucrative descritte al successivo art. 4 c. 4.
- d) Ambiti di richiesta del patrocinio: attraverso la concessione del Patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti: - ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale; - ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali; - ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio; - ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere; - ambito socio sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali.
- e) Il patrocinio può essere concesso anche per attività realizzate fuori dal territorio comunale purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.

Art. 2. Oggetto

Possono essere oggetto di patrocinio:

- a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;
- b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;

- c) prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd) ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita;
- d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali; di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale.

Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione del Comune nella fase progettuale e di realizzazione del progetto.

Non può essere concesso il patrocinio a siti WEB, inteso come apposizione del marchio o logo istituzionale del Comune di Castenaso nella home-page di cui è titolare il soggetto richiedente.

Art. 3. Richieste di patrocinio

Possono richiedere il patrocinio:

- a) associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro;
- b) altri organismi non profit;
- c) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
- d) persone giuridiche e persone fisiche per iniziative a carattere divulgativo, non aventi scopo di lucro.

2. Il patrocinio non viene concesso:

- a) per iniziative organizzate o promosse da partiti politici o di carattere politico o sindacale;
- b) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune, previste dallo Statuto Comunale;
- c) per iniziative promozionali a scopo di lucro, salvo quanto disposto al successivo art. 4 - comma 4.

Art. 4. Criteri e modalità

1. Il patrocinio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

- a) le iniziative devono essere coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutate con particolare riferimento agli ambiti generali di attività, come definiti al precedente art. 1 lettera d), alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
- b) l'iniziativa deve avere una rilevanza particolare per la comunità locale sotto il profilo sociale e/o culturale.

1-bis

Nell'ipotesi di patrocinio oneroso richiesto da associazioni e enti aventi sede nel Comune di Castenaso, alla richiesta dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, contenente l'impegno del richiedente di effettuare, in via prevalente, approvvigionamenti di attrezzature e materiali, necessari per la organizzazione dell'iniziativa oggetto di patrocinio, presso realtà economiche presenti sul territorio comunale, fermo restando il pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016 in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, se ed in quanto applicabile.

1-ter

Le dichiarazioni sostitutive presentate verranno sottoposte a controlli a campione, a cura dell'Area

titolare del relativo procedimento per materia, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.

1-quater

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporterà la reiezione di ulteriori richieste di patrocinio.

1- quinquies

Al fine di un maggiore controllo e trasparenza dell'operato dei soggetti che richiedono il patrocinio, anche con riferimento alla rendicontazione dell'attività, nelle ipotesi di patrocinio oneroso che preveda l'erogazione di un contributo economico, in via preliminare all'erogazione di quest'ultimo dovrà essere prodotta idonea documentazione contabile.

2. Il patrocinio non oneroso e il patrocinio oneroso (con concessione di contributo economico) sono rilasciati con atto autorizzativo del Sindaco, la richiesta deve essere inviata almeno venti giorni prima dello svolgimento delle attività/iniziativa utilizzando la modulistica allo scopo predisposta, corredata del materiale pubblicitario/ promozionale dell'iniziativa, in tempo utile per consentirne la divulgazione. Il procedimento viene istruito dall'Area competente per materia e deve riportare il visto di approvazione dell'Assessore di riferimento, successivamente verrà rilasciata espressa autorizzazione a firma del Sindaco.

3. La richiesta di patrocinio, qualora comporti l'utilizzo di beni, personale e servizi comunali, sarà sottoposta all'esame della giunta comunale, la decisione finale sarà quindi oggetto di apposito atto deliberativo.

4. Il patrocinio richiesto per iniziative con profili commerciali e lucrativi, può altresì essere concesso, con provvedimento di giunta adeguatamente motivato, purchè l'iniziativa risulti di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzata a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del comune.

5. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l'indicazione del Comune patrocinante.

Art. 5. Benefici

1. La concessione del patrocinio comporta di norma il diritto alla riduzione del 50% della tassa per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa.

2. In considerazione della rilevanza dell'iniziativa, alla concessione di patrocinio può essere connesso, altresì, uno degli ulteriori, seguenti benefici:

- a) esenzione dal pagamento dei cosiddetti costi vivi per l'utilizzo di sale comunali per svolgere le iniziative;
- b) erogazione di un contributo economico;
- c) utilizzo di strumentazioni di proprietà comunale;
- d) utilizzo dei servizi comunali (a titolo esemplificativo raccolta iscrizioni, stampa volantini, ecc.)
- e) promozione attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune (a titolo esemplificativo sito internet comunale, newsletter, periodico comunale, bacheche comunali).
- f) Qualora la concessione del patrocinio preveda anche l'erogazione di un contributo economico a favore dell'iniziativa patrocinata, il beneficiario ha l'obbligo di presentare in allegato alla richiesta un preventivo di massima dell'iniziativa e successivamente apposita rendicontazione della stessa.

Art. 6. Revoca del patrocinio

Con atto motivato può essere revocato il patrocinio concesso ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune o per inosservanza delle disposizioni di legge o del presente regolamento.

TITOLO II STEMMA E MARCHI

Art. 7. Oggetto

1. Le presenti disposizioni disciplinano il legittimo e corretto uso dello stemma del Comune di Castenaso; disciplinano altresì la registrazione e l'uso di marchi di specifiche attività o iniziative intraprese dall'Amministrazione o a cui essa partecipi.

Art. 8. Uso dello stemma

1. Lo stemma del Comune di Castenaso, di seguito "stemma", così come descritto all'art. 3 dello Statuto comunale e dall'art. 2 del regolamento per l'uso del gonfalone, approvato con delibera consiliare n.6 del 31.1.2007, è il principale segno distintivo che l'Amministrazione comunale adotta per contraddistinguere la propria immagine nell'esercizio delle sue attività istituzionali.
2. L'uso dello stemma da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato soltanto quando l'attività o l'iniziativa per cui esso è richiesto siano correlate alla tutela o al perseguimento di un pubblico interesse.

Art. 9. Riproduzione

1. Lo stemma è riproducibile come elemento identificativo del Comune di Castenaso in tutti gli strumenti comunicativi da esso o per esso gestiti.
2. Lo stemma, al quale è abbinato un logogramma con testo "Comune di Castenaso" a costituire il simbolo, deve essere riprodotto nel rispetto delle prescrizioni definite dal presente regolamento.

Art. 10. Autorizzazione all'uso

1. L'uso dello stemma, da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato solo per iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale o dalla medesima patrocinate; in quest'ultimo caso l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, previo espresso parere da parte dell'assessore competente per materia.
2. L'uso dello stemma può essere autorizzato anche nell'ambito di rapporti negoziali, qualora sia ritenuto opportuno far rilevare la riconducibilità all'Amministrazione dell'attività svolta dal soggetto esecutore, appaltatore o concessionario per conto dell'Ente.
3. I soggetti autorizzati sono tenuti a fare buon uso dello stemma, nel rispetto dei limiti e secondo le prescrizioni per la riproduzione specificate dall'Amministrazione comunale.
4. In caso di utilizzo improprio e/o difforme dello stemma, la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

Art. 11. Marchi

1. Il Comune può registrare uno o più marchi al fine di promuovere proprie specifiche attività od iniziative, o l'immagine di istituzioni ad esso afferenti. I marchi possono altresì essere concessi in licenza a soggetti privati a fini commerciali.
2. La concessione in licenza dei marchi registrati ai sensi del precedente comma 1 a favore di soggetti pubblici o privati è disposta dal responsabile dell'area competente per materia sulla base di specifico atto contrattuale.

3. In caso di utilizzo improprio e/o difforme del marchio la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

TITOLO III MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Art.12 - Documentazione da presentare

Per la richiesta di patrocinio o dell'uso di stemma e marchi disciplinati dal presente regolamento è necessario presentare domanda in carta semplice, da indirizzare al Sindaco. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (se trattasi di Ente, Associazione, gruppo ecc.) o dall'interessato e deve contenere i dati completi del richiedente ed una descrizione dell'iniziativa che ne illustri dettagliatamente i contenuti e le finalità. La domanda deve essere inviata o consegnata, almeno 20 giorni prima della realizzazione dell'attività, e comunque con congruo anticipo, all'ufficio protocollo/urp del Comune di Castenaso.

Art. 13 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al regolamento comunale di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici approvato con atto di consiglio comunale nr. 43 del 21.4.1992 modificato con atto di consiglio comunale nr. 86 del 23.9.1993 tuttora vigente.